

Mercoledì 10 marzo 2010

Area unica dei pagamenti in euro

P7_TA(2010)0057

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)

(2010/C 349 E/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione congiunta della Commissione e della Banca centrale europea del 4 maggio 2006 sull'Area unica dei pagamenti in euro,
- visto l'Occasional Paper della Banca centrale europea n. 71, dell'agosto 2007, sull'impatto economico dell'Area unica dei pagamenti in euro («The economic impact of the Single Euro Payments Area»),
- vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹⁾ (direttiva sui servizi di pagamento),
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione congiunta del 24 marzo 2009 della Commissione europea e della Banca centrale europea, che chiarisce taluni principi alla base del futuro modello commerciale di addebito diretto della SEPA,
- visto il secondo sondaggio della Commissione sullo stato di preparazione delle amministrazioni pubbliche rispetto alla SEPA e alla migrazione verso tale sistema, del 22 luglio 2009,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2009 intitolata «Completare la SEPA: una roadmap per il 2009-2012» (COM(2009)0471),
- visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 ⁽³⁾,
- visto il documento di lavoro della Commissione del 30 ottobre 2009 sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE ai pagamenti interbancari multilaterali nell'ambito del sistema di addebito diretto SEPA (SEC(2009)1472),
- vista la seconda relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento della migrazione alla SEPA nel 2009, del 9 novembre 2009,
- viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2009 sulla SEPA,
- visti, l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A. considerando che l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è concepita come un mercato integrato dei servizi di pagamento, aperto a un'effettiva concorrenza e in cui non sussistono distinzioni fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro,

⁽¹⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0139.

⁽³⁾ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

Mercoledì 10 marzo 2010

- B. considerando che la SEPA non è soltanto un'iniziativa di autoregolamentazione del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), ma anche un'importante iniziativa di politica pubblica che rafforza l'Unione economica e monetaria e la futura strategia UE 2020; considerando che la SEPA è sostenuta dalla direttiva sui servizi di pagamento, che fornisce il necessario quadro giuridico armonizzato; considerando che, pertanto, il successo della SEPA riveste particolare interesse per il Parlamento,
- C. considerando che il processo decisionale relativo alla SEPA è attualmente nelle mani del Consiglio europeo per i pagamenti, nell'ambito del quale soltanto le banche prendono decisioni sui prodotti SEPA trascurando le richieste degli utilizzatori finali,
- D. considerando che la SEPA è stata avviata ufficialmente il 28 gennaio 2008 con l'introduzione dello strumento di pagamento SEPA per i bonifici, mentre il quadro di riferimento SEPA per le carte di pagamento è in vigore dal 1° gennaio 2008 e il sistema degli addebiti diretti SEPA è operante dal 2 novembre 2009,
- E. considerando che i consumatori auspicano che le caratteristiche dei prodotti SEPA rispondano alle esigenze degli utenti finali, in particolare relativamente al controllo dei mandati di addebito diretto, e considerando opportuno che si compiano passi avanti in tale ambito,
- F. considerando che per la migrazione agli strumenti SEPA non sono state fissate scadenze giuridicamente vincolanti e che un'ampia maggioranza delle parti interessate che hanno partecipato alla consultazione pubblica della Commissione sostengono l'idea di fissare una tale scadenza per stimolare una migrazione verso la SEPA,
- G. considerando che il Commissario designato per il mercato interno e i servizi ha affermato, nelle sue risposte scritte al questionario del Parlamento, che intende proporre all'adozione della Commissione un'iniziativa legislativa mirante a fissare una o più scadenze per la migrazione verso i prodotti SEPA per gli addebiti diretti e i bonifici, nonché un'iniziativa per migliorare la governance,
- H. considerando che la migrazione verso la SEPA è stata finora lenta, all'agosto 2009 soltanto il 4,5 % del totale delle transazioni era stato effettuato mediante il formato dei bonifici SEPA, e considerando che la scadenza originariamente prevista, ossia la fine del 2010 per la migrazione di una massa critica per i bonifici SEPA, gli addebiti diretti SEPA e i pagamenti mediante carta, non è più realistica,
- I. considerando che la migrazione verso gli strumenti SEPA da parte delle amministrazioni pubbliche è in ritardo rispetto alle aspettative in numerosi Stati membri, sebbene tali organismi debbano fungere da catalizzatori nella creazione della massa critica necessaria per accelerare la migrazione verso la SEPA,
- J. considerando che è importante che tutte le parti interessate – legislatori, settore bancario e utenti dei servizi di pagamento – partecipino alla realizzazione della SEPA,
- K. considerando che l'utilizzazione di strumenti SEPA unicamente per le operazioni di pagamento transfrontaliere non porterebbe al successo del progetto SEPA, poiché persisterebbe la frammentazione e non potrebbero realizzarsi i benefici previsti per il settore bancario e per i suoi clienti,
- L. considerando che il regolamento (CE) n. 924/2009 fornisce certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (MIF) durante un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2012, durante il quale il settore dovrebbe elaborare e concordare un modello commerciale a lungo termine per il funzionamento del sistema di addebito diretto SEPA che sia conforme al diritto di concorrenza dell'UE e al quadro regolamentare dell'UE,
- M. considerando che nel marzo 2009 la Commissione e la Banca centrale europea hanno indicato che non sembrano sussistere motivi chiari e convincenti per l'esistenza dopo il 31 ottobre 2012 di MIF sulle transazioni, e considerando che la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE ai pagamenti interbancari multilaterali nel sistema di addebito diretto SEPA,
- N. considerando che occorre anche risolvere definitivamente la questione dell'applicazione di una MIF per quanto riguarda la soluzione di una carta UE basata sul quadro di riferimento SEPA per le carte di pagamento,
- O. considerando che occorre assicurare in tutti gli Stati membri la continuità della validità giuridica dei mandati di addebito diretto esistenti, poiché l'obbligo di firmare nuovi mandati al momento di passare dai sistemi nazionali di addebito diretto al sistema degli addebiti diretti SEPA sarebbe troppo gravoso; considerando tuttavia che il mantenimento di tali mandati non contribuisce a un'applicazione anticipata del sistema degli addebiti diretti SEPA, a meno che non si trovi una soluzione per la migrazione dei mandati vigenti,

Mercoledì 10 marzo 2010

1. sottolinea il suo costante sostegno alla creazione della SEPA, che sia aperta a un'effettiva concorrenza e in cui non sussistano distinzioni fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro;
2. deplora che non sia stato realizzato quasi nessun progresso per quanto riguarda le questioni menzionate nella risoluzione del Parlamento del 12 marzo 2009 sull'attuazione della SEPA e chiede che tutte le parti interessate partecipino alla promozione della SEPA e contribuiscano alla sua realizzazione;
3. accoglie con favore la roadmap adottata dalla Commissione nel settembre 2009 e appoggia completamente le azioni ivi esposte nei sei ambiti prioritari (ossia favorire la migrazione alla SEPA, promuovere una campagna d'informazione e promuovere i prodotti SEPA, creare un quadro giuridico solido e garantirne il rispetto, promuovere l'innovazione, garantire standardizzazione, interoperabilità e sicurezza, chiarire e migliorare la governance del progetto SEPA);
4. invita nuovamente la Commissione a fissare un termine ultimo chiaro, appropriato e vincolante, che non sia successivo al 31 dicembre 2012, per la migrazione agli strumenti SEPA, scaduto il quale tutti i pagamenti in euro dovranno essere effettuati utilizzando gli standard SEPA;
5. chiede al Consiglio europeo per i pagamenti di prendere in considerazione le richieste degli utenti finali e di conseguenza modificare la propria regolamentazione;
6. appoggia pienamente l'intenzione della Commissione di favorire il processo di migrazione delle amministrazioni pubbliche mediante l'elaborazione di piani di migrazione nazionali integrati e sincronizzati; plaude a tal riguardo agli sforzi compiuti dalla Commissione per esaminare lo stato di preparazione delle amministrazioni degli Stati membri rispetto alla migrazione verso la SEPA e pubblicarne i risultati, e invita gli Stati membri a partecipare a tali sondaggi;
7. chiede alla Commissione di chiarire definitivamente entro il 30 settembre 2010, sulla base dell'esito della rispettiva consultazione comprendente tutte le parti interessate, la questione di un modello commerciale armonizzato a lungo termine per gli addebiti diretti SEPA, che deve essere applicabile su scala europea, efficace sotto il profilo dei costi e conveniente per il consumatore finale; insiste sulla necessità di mettere a punto tale modello mediante la stretta collaborazione tra il settore dei pagamenti e la Commissione e in conformità del diritto di concorrenza dell'UE e del quadro regolamentare dell'UE;
8. invita tutte le parti interessate a sostenere l'instaurazione di un sistema europeo di carte di pagamento, che consista in un nuovo sistema complementare o in un'alleanza tra sistemi esistenti o in un'estensione di un sistema vigente; invita nuovamente la Commissione, a tal proposito, a chiarire ulteriormente la questione di una MIF per i pagamenti tramite carta e invita il settore a trovare soluzioni adeguate in stretta cooperazione con la Commissione e in conformità del diritto di concorrenza dell'UE e del quadro regolamentare dell'UE;
9. invita gli Stati membri ad assicurare la continuità della validità giuridica dei mandati di addebito diretto esistenti nel sistema di addebiti diretti SEPA; sottolinea che la transizione dall'attuale sistema di addebiti diretti al sistema di addebiti diretti SEPA non dovrebbe causare nessun onere per i consumatori;
10. insiste affinché i consumatori siano chiaramente informati circa le differenze tra il sistema precedente e quello nuovo;
11. invita la Commissione a vegliare sulla migrazione verso gli strumenti SEPA e assicurare che non risulti in un sistema di pagamenti più costoso per i cittadini dell'UE;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.